

SENATO DELLA REPUBBLICA

A.S. 2469

Legge annuale per il mercato e la concorrenza Subemendamento all'emendamento del governo

In nome e per conto dell'Associazione di Categoria "La Base Balneare con Donnedamare", in persona del suo Presidente Bettina Bolla, con il presente scritto si intendono proporre le seguenti osservazioni e proposte di modifica all'emendamento A.S. 2469 riguardante l'introduzione degli articoli 2-bis e 2-ter al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

1. Stralcio dal ddl Concorrenza della materia riguardante la riforma delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

La prima e preliminare proposta riguarda lo stralcio dal d.d.l. sul mercato e la concorrenza degli articoli inseriti con l'emendamento A.S. 2469.

Sappiamo bene che con i predetti articoli è stata introdotta una proposta normativa che mira a modificare e disciplinare la materia riguardante le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Pertanto, le citate concessioni sono state inserite nell'ambito della legge di riforma per il mercato e la concorrenza la quale è strettamente connessa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tale scelta è errata nonché estranea agli obiettivi programmatici che fanno parte del progetto di riforme finalizzato ad accedere ai fondi del PNRR.

Invero, leggendo il documento programmatico del PNRR, si evince che lo stesso comprende un progetto di riforme che riguardano quattro contesti o aree tematiche: a) pubblica

amministrazione; b) giustizia; c) semplificazione della legislazione; d) promozione della concorrenza.

Tralasciando le tematiche che riguardano la pubblica amministrazione, la giustizia e semplificazione della legislazione, con specifico riferimento alla promozione della concorrenza la materia è disciplinata e trattata da pag 75 e seguenti del documento.

In particolare, per quanto riguarda la tematica riferita alla promozione della concorrenza, a pag 76 si afferma che i regimi concessori oggetto di modifica per favorire il libero svolgimento di alcune attività economiche sono i seguenti: 1) concessioni di grande derivazione idroelettrica; 2) concessioni di distribuzione del gas naturale; 3) concessioni autostradali; 4) vendita di energia elettrica.

Pertanto, emerge per tabulas dal documento programmatico sul PNRR che le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non solo non sono incluse nell'ambito delle attività che devono formare oggetto del disegno di legge sulla concorrenza, ma non rientrano nemmeno nell'ambito delle attività che devono essere necessariamente riformate per poter accedere ai fondi europei.

Pertanto, è palesemente errato che la riforma delle concessioni demaniali venga inclusa nell'ambito del disegno di legge sulla concorrenza in quanto la materia delle concessioni demaniali marittime *de quibus* non rientra tra quelle previste dal documento governativo sul concetto di concorrenza.

Pertanto, si chiede di stralciare dal disegno di legge sulla concorrenza la questione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

Tale materia deve essere trattata separatamente dal disegno di legge sulla concorrenza, e deve essere disciplinata con una legge autonoma che preveda solo ed esclusivamente la riforma del sistema demaniale marittimo italiano.



2. Proposte di modifica al testo dell'emendamento A.S. 2469

A seguire si riportano in rosso e corsivo le modifiche che si potrebbero apportare all'emendamento in questione

All'art 2bis, prima del comma 1, aggiungere i seguenti commi:

1. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2016, la risorsa naturale demaniale finalizzata al rilascio di concessioni marittime per finalità turistico-ricreative di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, si considera scarsa nella ipotesi in cui le aree demaniali concesse superino il limite del 65% del totale delle aree demaniali presenti sul territorio nazionale, al netto delle aree demaniali portuali e militari.

2. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sono tenute ad effettuare una ricognizione delle aree demaniali in concessione e trasmettere detti dati ai competenti Ministeri, unitamente alla percentuale delle aree demaniali marittime regionali occupate dai titoli concessori in essere.

3. Nella ipotesi in cui le Regioni omettano di trasmettere, nei termini previsti dal precedente comma, i dati richiesti, nel successivo termine di trenta giorni il Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie nominerà per ogni Regione inadempiente un Commissario ad Acta che avrà il compito di recuperare detti dati e trasmetterli, nei successivi sessanta giorni, ai Ministeri competenti.

All'art 2bis, comma 1, prima delle parole **“Continuano ad avere efficacia”** aggiungere: *Nelle more della procedura di cui ai precedenti commi e fermo restando quanto previsto al comma 1*

All'art 2bis, comma 1, dopo le parole **“31 dicembre”** sostituire la parola 2023 con la parola **“2025”**

All'art 2bis, comma 2, alle parole **“comma 1, lettere a) e b)”** sostituire le parole **“comma 4 lettere a) e b)”**

All'art 2bis, comma 3, dopo la parola **“comma”** e prima della parola **“l'occupazione”** sostituire la parola **“1”** con la parola **“4”** e aggiungere *“e fermo restando quanto previsto al comma 1”*

All'art 2ter, nel titolo, dopo la parola **“delle”** e prima della parola **“concessioni”** aggiungere **“nuove”**

All'art 2ter, nel titolo, dopo la parola **“turistico-ricreative”** aggiungere *“e delle concessioni in essere in caso di sussistenza della scarsità delle risorse”*

All'art 2ter al comma 1, dopo le parole **“la disciplina in materia”** e prima della parola **“concessioni”** aggiungere *“di rilascio di nuove”*

All'art. 2ter, comma 1, dopo le parole **“punti d'ormeggio”** aggiungere *“ovvero a disciplinare la materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative nella ipotesi di accertata sussistenza della scarsità delle risorse secondo i parametri previsti dal precedente art. 1, comma 1.”*

All'art 2-ter, comma 2 lettera d), dopo le parole **“dei casi”** e prima delle parole **“per l'eventuale”**

aggiungere *“e dei limiti”*

All’art 2-ter, comma 2 lettera e), dopo le parole **“delle concessioni”** e prima delle parole **“sulla base dei seguenti”** aggiungere *“secondo i presupposti e i principi della presente legge”*

All’art 2-ter, comma 2 lettera e) punto 5.1, cancellare la frase *“e, comunque, in maniera tale da non precludere l’accesso al settore di nuovi operatori”*;

All’art 2-ter, comma 2 lettera e) punto 7, dopo le parole **“per un periodo”** aggiungere *“pari a otto anni”* e cancellare il periodo *“non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall’ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici”*;

All’art. 2-ter, comma 2 lettera f), dopo le parole **“interesse pubblico”** aggiungere *“Tale criterio di rideterminazione dei canoni si applica anche alle concessioni che continuano ad avere efficacia in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della presente legge”*.

All’art. 2-ter, comma 2 lettera i), dopo le parole **“in ragione”** e prima delle parole **“del mancato ammortamento”** aggiungere *“del valore aziendale”*

All’art. 2-ter, comma 2 lettera i), dopo le parole **“rapporto concessorio”** cancellare *“e autorizzati dall’ente concedente”*

All'art. 2-ter, comma 2 lettera i), dopo le parole “*dell'avviamento*” e prima della parola “*connesso*” aggiungere la parola “*anche*”

Dopo l'art. 2-ter aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-quater

1. Gli articoli 2bis e 2ter della presente normativa non trovano applicazione nei confronti delle concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data anteriore al 28 dicembre 2009. Per esse, in sede di rinnovo quadriennale, si procederà all'esame delle nuove istanze in assenza di una manifestazione di volontà del concessionario di volersi avvalere della predetta facoltà.

2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere trasmessa dal concessionario titolare all'Amministrazione competente entro e non oltre il termine di sei mesi anteriori alla data di scadenza del titolo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nelle ipotesi di concessioni demaniali di cui alla presente legge rilasciate in data successiva al 28 dicembre 2009 fino al raggiungimento della scarsità della risorsa per come disciplinata dall'art. 2-bis, comma 1.

Si confida in una favorevole e positiva valutazione delle proposte formulate con il presente documento.

Roma, 10.03.2022

**La Base Balneare con DD
la Presidente Bettina Bolla**

Avv. Danilo Lorenzo